

10. RICERCATORI RIMPATRIATI - ESCLUSA L'AGEVOLAZIONE PER CHI È GIÀ RESIDENTE IN ITALIA

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 121/E dell'8 giugno 2026, ha precisato che il regime agevolativo dei docenti e ricercatori rimpatriati previsto dall'art. 44, D.L. n. 78/2010, può essere fruito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Per il Fisco non spetta l'agevolazione per il rientro di ricercatori in Italia a un professionista giapponese che ha lavorato a Roma per l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) dal 2016 al 2024. Infatti, nonostante lo *status* internazionale e l'esenzione IRPEF concessa dall'accordo con il Governo, la dimora abituale e il centro degli interessi in Italia escludono il requisito della stabile residenza all'estero.